



Sentenza

n. 13 /2025

n. 30699

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito **TENORE** Presidente

Walter **BERRUTI** Giudice

Pia **MANNI** Giudice- relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **30699** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 24.6.2024 nei confronti di:

ESPOSITO Giovanni Luca, nato a Pompei (NA) il 21.02.1990, C.F. SPSGNN90B21G813E, residente a Gonzaga (MN) (46023), via Principe Santo n. 31, elettivamente domiciliato in Ottaviano (NA), via Pappalardo n. 27, presso gli avvocati Giuseppe Perillo e Paolo La Manna (P.E.C.: avv.giuseppeperillo@legalmail.it), che lo rappresentano e difendono per delega su foglio separato.

VISTI gli atti e i documenti tutti del giudizio.

UDITO nell'udienza pubblica del 27.11.2024, con l'assistenza del Segretario Barbara Marta Pisani, il Pubblico Ministero Enrica Farci e l'avv. Arianna Cortese per delega degli avvocati Perillo Giuseppe e Paolo La Manna per il convenuto Esposito Giovanni

Luca, data per letta la relazione di causa con il consenso delle parti.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 24.6.2024, ritualmente notificato e preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre, la Procura Regionale ha citato in giudizio Giovanni Luca Esposito al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale di €12.228,98, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Tramite una nota inviata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIV – Ambito Territoriale di Varese, la Procura veniva informata che Giovanni Luca Esposito era stato rinviato a giudizio (p.p. 407/2019) per il reato di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. perché, *“con artifici e raggiri consistiti nel produrre all'Istituto Superiore “F. Gonzaga” di Castiglione delle Stiviere (MN) in una domanda di inserimento in graduatoria di III fascia ATA per la provincia di Mantova, quale titolo preferenziale, il diploma falso di cui al capo che precede induceva in errore il predetto istituto e, conseguentemente, il MIUR, così procurandosi l'ingiusto vantaggio degli incarichi di supplenza ottenuti nel periodo dal 01.10.2018 al 30.06.2020 presso l'I.C. di Guidizzolo – l'I.C. di Gonzaga – l'I.S. “Strozzi” di Palidano Gonzaga e presso l'I.C. di Gonzaga con conseguente retribuzione lorda, sino al 30.06.2019, pari ad euro 11.433,39”*. Dalle indagini è risultato che il convenuto, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per il personale ATA, aveva

falsamente dichiarato il possesso del diploma di qualifica professionale “operatore dei servizi sociali” apparentemente rilasciato nell’A.S. 2012/2013 dall’Istituto professionale paritario servizi sociali Passarelli San Marco di Castellabate in realtà mai conseguito. In particolare, l’Esposito in data 25.10.2017 aveva presentato domanda presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Ezio Vanoni” in Vimercate (MB) dichiarando, quale titolo di accesso alla “graduatoria C.S.” (Collaboratore Scolastico), di essere in possesso del predetto diploma. In tal modo, l’Esposito otteneva, innanzitutto, l’accesso all’impiego pubblico, beneficiando nel corso degli anni dei seguenti contratti:

- dal 01/10/2018 al 06/10/2018: supplenza ATA breve e saltuaria presso l’Istituto Comprensivo Guidizzolo per l’orario settimanale completo;
- dal 29/10/2018 al 30/06/2019: supplenza ATA, servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche, presso l’Istituto Comprensivo I.C. Gonzaga per l’orario settimanale completo;
- dal 25/09/2019 al 28/09/2019: supplenza ATA breve e saltuaria presso l’Istituto Superiore “Strozzi” Palidano-Gonzaga per l’orario settimanale completo
- dal 30/09/2019 al 30/06/2020: supplenza ATA, servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche, presso l’Istituto Comprensivo Gonzaga per l’orario settimanale completo.

Il rapporto veniva risolto il 1.10.2019 con decreto n. 4946 a firma del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Sara Signorelli, per “*mancato possesso dei requisiti*”.

La falsità del titolo risultava dalle seguenti circostanze:

-Giovanni Luca Esposito è risultato essere inserito nell’elenco dei soggetti asseritamente qualificatisi nella sessione straordinaria d’esame che si sarebbe tenuta al termine dell’A.S. 2012/2013 presso l’Istituto Passarelli, quale titolare della pergamena n. 109787 2012;

-- la pergamena n. 109870 2012, attestante il titolo, non poteva essere stata rilasciata dall’Istituto Professionale Passarelli di San Marco di Castellabate, in quanto le pergamene “*stock dal nr. 109751*2012 al 109930*2012*” erano state assegnate dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno all’Istituto Statale “Rea” di Nocera Inferiore;

- presso l’Istituto Professionale Passarelli, la sessione straordinaria di esame 2012/2013, nel corso della quale il convenuto avrebbe conseguito il diploma, non si era mai tenuta e la totalità dei membri della commissione indicata nei registri degli esami, ha escluso di avervi mai partecipato;

- il prof. Lucibello, già coordinatore didattico presso l’Istituto Passarelli dal 01.09.2012 a luglio 2013, ha affermato che era inverosimile che la sessione di esami si fosse svolta dal 24 al 27 agosto 2013 in quanto il 24 agosto 2013 era un sabato e di conseguenza il 25 domenica.

La Procura ha, quindi, notificato all'Esposito l'invito a dedurre contestando l'illecita percezione delle retribuzioni.

Il presunto responsabile ha presentato le controdeduzioni che non sono state ritenute idonee a superare i motivi di addebito.

La Procura ha, quindi, depositato l'atto di citazione.

Richiamata la normativa in tema di formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA, il PM ha sostenuto che nella specie sono sussistenti tutti i presupposti della responsabilità amministrativa. La condotta dolosa del convenuto, volta ad ottenere contratti di pubblico impiego, tramite la falsa dichiarazione di essere in possesso di un titolo di studio mai conseguito, ha causato un danno all'Amministrazione consistente nell'erogazione di emolumenti indebiti per l'importo di € 12.228,98 calcolati al netto delle ritenute versate dal datore di lavoro.

Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 5.11.2024 con il patrocinio degli avvocati Giuseppe Perillo e Paolo La Manna.

Il convenuto ha eccepito, innanzitutto, l'improcedibilità e l'improponibilità del processo contabile, essendo tuttora pendente il procedimento penale n. 407/2019 avanti il Tribunale di Vallo della Lucania. In subordine ha chiesto la sospensione del processo contabile fin visto l'esito del procedimento penale suddetto.

Sempre in via preliminare, il convenuto ha eccepito l'intervenuta

prescrizione della pretesa per le voci di danno anteriori al 26/03/2019, quinquennio precedente la notifica dell'invito a dedurre, avvenuta il 26/03/2024.

Nel merito ha sostenuto che sarebbero assenti sia l'antigiuridicità della condotta, sia il danno.

Ha affermato, infatti, di avere conseguito il diploma di collaboratore scolastico all'esito di una regolare sessione d'esame sostenuta presso la scuola della "Fondazione Passarelli" in San Marco di Castellabate, la cui commissione era presieduta da tale Prof. Carmine Romanelli. Egli avrebbe, quindi, agito in buona fede sulla base di un titolo apparentemente valido. Sarebbe, pertanto, assente il dolo in quanto, ai sensi del D.Lgs 76/2020, il dolo erariale deve intendersi sostanziato dalla volontà dell'evento dannoso, che si accompagni alla volontarietà della condotta anti doverosa.

Comunque, ai sensi dell'art. 2126 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto a trattenere la retribuzione a prescindere dalla nullità e/o annullamento del contratto di lavoro. Tale principio dovrebbe essere applicato anche nella fattispecie in quanto egli ha sempre prestato la sua attività lavorativa a favore dell'amministrazione, le prestazioni sono state rese ed accettate, la retribuzione percepita ha natura corrispettiva rispetto all'attività svolta per cui l'eventuale invalidità del titolo di studio non può incidere sul diritto alla retribuzione. In ogni caso egli è in possesso del diploma di maturità scientifica che gli avrebbe consentito il

collocamento in graduatoria. Peraltro, l'Amministrazione scolastica, pur essendo al corrente della mancata convalida del punteggio, a partire dal 21.02.2019 non ha provveduto alla risoluzione del rapporto di lavoro, di fatto protrattosi fino a tutto il 30.06.2019, e ha stipulato con il collaboratore scolastico un ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato in data 30.09.2019.

Mancherebbe il danno erariale considerato l'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative da parte del convenuto che, in ogni caso, avrebbe comportato per l'Amministrazione un costo equivalente.

In subordine, il danno non potrebbe equivalere alla retribuzione percepita dal convenuto ma, eventualmente, soltanto nella minore utilità della prestazione ricevuta dall'amministrazione.

Ha, quindi, chiesto in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità e l'improponibilità dell'azione erariale, in considerazione della pendenza del giudizio penale n. 407/2019, o, in subordine, di disporre la sospensione del presente procedimento contabile ai sensi dell'art. 106 c.p.c., fino alla definizione del giudizio penale; nel merito il rigetto della domanda e, in subordine, di applicare la *compensatio lucri cum damno* per le utilità ed i vantaggi che l'amministrazione avrebbe comunque ricevuto dalle prestazioni del convenuto e, comunque, la riduzione del danno.

All'udienza del 27.11.2024 le parti hanno illustrato le proprie

difese e la causa è stata trattenuta a sentenza.

Considerato in

DIRITTO

La fattispecie oggetto di giudizio verte sul presunto danno erariale subito dall'amministrazione per l'illecita percezione delle retribuzioni da parte del convenuto, quale collaboratore scolastico supplente, incarico ottenuto sulla base di un diploma risultato falso.

1. In via preliminare devono essere valutate le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto in relazione alla pendenza del p.p. 407/2019. La celebrazione di un giudizio contabile prima della conclusione del processo penale potrebbe condurre, secondo il convenuto, a incoerenze tra le decisioni delle diverse giurisdizioni, con il rischio di giudicati contrastanti. Per tale motivo il convenuto ha chiesto di dichiarare improcedibile e/o improponibile l'azione erariale o, in subordine, di disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 106 CGC.

Il convenuto non ha precisato sulla base di quale norma l'azione contabile dovrebbe essere dichiarata improponibile e/o improcedibile. Se si trattasse di giudizi pendenti avanti giudici appartenenti alla stessa giurisdizione, l'improponibilità/improcedibilità potrebbe derivare dalla litispendenza (art. 39 c.p.c.) ma non è questo il caso, in quanto il procedimento penale e quello contabile si svolgono avanti a giudici appartenenti a un diverso plesso giurisdizionale. In tale

situazione, non può nemmeno verificarsi un contrasto di giudicati in quanto, affinché una sentenza possa considerarsi contraria ad un'altra, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e oggetto e unicità di giurisdizione (Cass. SS.UU, 21.7.2015 n. 15203; Cons.Stato, 3.11.2023 n. 9532). Tale situazione non può verificarsi nei rapporti tra giudizio penale e giudizio contabile in quanto, oltre alla diversità di giurisdizione e di parti, tra di essi diverge l'oggetto che in quello penale ha quale finalità l'accertamento di reati, mentre in quello contabile riguarda l'accertamento di comportamenti illeciti causativi di danno alle risorse erariali. Coerentemente, la giurisdizione penale quella contabile sono, come noto, del tutto autonome tra loro. In proposito la giurisprudenza, costantemente, afferma:

"l'assoluta autonomia della giurisdizione contabile rispetto a quella delle altre giurisdizioni, avuto riguardo alla constatazione che, quand'anche le fattispecie possano presentare profili fattuali comuni, rimangono comunque puntualmente differenziati i beni della vita tutelati, così come gli elementi costitutivi degli illeciti. Pertanto, la possibile concorrenza di molteplici giudizi innanzi a diverse giurisdizioni costituisce evenienza non qualificabile come disfunzionale, bensì come coerente con l'autonomia e la differenza ontologica e finalistica delle diverse azioni (Cass. S.U., sent. n. 8927 del 2014; Corte dei conti – Sez. III d'App., sent. n. 547/2017)." (sez. III app., 2.3.2023 n.124).

Pertanto, l'azione del Pubblico Ministero contabile è preclusa, e

potrebbe essere dichiarata improponibile/improcedibile, solo nel caso di avvenuto integrale risarcimento del danno. Infatti: *“ottenuto, in base ad una delle azioni possibili, l’integrale ristoro del danno patito dalla pubblica amministrazione non potrà esservi spazio per iniziare o proseguire una delle diverse azioni di risarcimento...in quanto allora si realizzerebbe la violazione del principio del ne bis in idem”* (Cass. 16.3.2017 n. 35205; Cass. 13.11.2015 n. 3907; Cass. 14.7.2015 n. 14632; Corte dei conti, sez. I app. 25.10.2018 n. 414; sez. I app. 12.12.2017 n. 533), risarcimento che, nella specie, non risulta avvenuto nemmeno in parte.

Le eccezioni di improcedibilità/improponibilità dell’azione di responsabilità devono, quindi, essere respinte.

Non sussistono nemmeno le condizioni previste dall’art. 106 CGC per la sospensione del giudizio in attesa del giudicato penale.

Esclusa la possibilità di una sospensione c.d. facoltativa, nel processo contabile possono disporsi soltanto la sospensione necessaria per pregiudizialità esterna, di cui all’art. 106, I comma, CGC alla quale si aggiunge quella c.d. facoltativa su concorde richiesta delle parti, di cui all’art. 106, II comma, CGC.

La sospensione facoltativa non può essere disposta, in assenza dell’istanza concorde delle parti.

La sospensione necessaria può essere disposta unicamente al concomitante ricorrere di due presupposti: la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra cause, che si verifica quando la causa

pregiudicante ha per oggetto un elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (c. d. pregiudizialità tecnica) e la necessità che tale elemento debba essere accertato con efficacia di giudicato (sez. III app., 20.10.2023 n. 418). Il giudizio penale non costituisce causa pregiudiziale, come più volte affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte secondo le quali: *"non è possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente all'accertamento in ordine agli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del secondo processo a norma dell'art. 106 c.g.c., atteso che la controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile"* (SS.RR. 3.7.2018 n. 9/2018/ORD; SS.RR. 14.3.2018 n. 3/2018/ORD). La richiesta di sospensione del giudizio non può, quindi essere accolta.

2. Ugualmente infondata è l'eccezione di prescrizione delle retribuzioni percepite anteriormente al 26/03/2019, quinquennio precedente la notifica dell'invito a dedurre, avvenuta il 26/03/2024.

La condotta contestata, consistente nella presentazione di un falso diploma per ottenere incarichi dall'amministrazione scolastica, porta a ritenere la perpetrazione di una vera e propria frode ai danni della PA dolosamente occultata. In tali fattispecie si ritiene che l'occultamento doloso sia insito nella frode con la

conseguente applicazione del termine quinquennale dell'azione di responsabilità dalla scoperta del danno ex art. 1, comma 2, L. 20/1994 (tra le tante: sez. Lombardia, 25.7.2024 n. 135; 4.6.2024 n. 103; 6.5.2024 n. 75; 9.11.2023 n. 188; 30.5.2023 n. 99) scoperta che, nel caso di specie, è avvenuta il 12.4.2022, data coincidente con quella di rinvio a giudizio. La conoscenza del fatto, infatti, si identifica con la conoscibilità giuridica, non con la mera conoscenza, da parte del soggetto danneggiato, dell'illecito (sez. I app., 14.4.2016 n. 149). In conseguenza di tale principio, secondo la giurisprudenza prevalente, i fatti dannosi aventi rilevanza penale assumono una concreta qualificazione giuridica, tale da potersi dire "scoperti", solo al momento della richiesta di rinvio a giudizio in sede penale (tra le tante: sez. II app., 4.9.2018 n. 523; sez. III app., 6.10.2016 n. 514; sez. III app., 13.6.2016 n. 228; sez. app. Sicilia, 1.7.2016 n. 85; sez. app. Sicilia, 4.7.2016 n. 94), in quanto *"solo dal momento del rinvio a giudizio è maturata l'esatta conoscenza della condotta illecita in tutta la sua gravità e articolazione"* (sez. III app., 30.12.2016 n. 1462).

3. La condotta illecita è pienamente provata.

Dalla documentazione prodotta risulta che i Carabinieri hanno accertato l'esistenza di un'organizzazione criminale operante tra il Cilento, gli Alburni e l'area a nord di Salerno con il fine ultimo di intercettare potenziali acquirenti di falsi diplomi di grado preparatorio triennale di maturità magistrale e di

specializzazione polivalente abilitanti all'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie e di diplomi di qualifica professionale triennale ai quali era normativamente attribuito, rispetto ad altri titoli di studio anche quinquennali, un alto punteggio utile a scalare le graduatorie del personale ATA nell'ambito scolastico. Le indagini hanno dato origine al p.p. 409/2019 che vede come imputato, rinviato a giudizio per il reato di truffa ai danni dello stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.c.), anche l'odierno convenuto, individuato tra gli "acquirenti" dei falsi diplomi.

L'Esposito, infatti, come esposto dalla Procura, in data 27.10.2017 aveva inoltrato presso l'Istituto Superiore "Francesco Gonzaga" in Castiglione delle Stiviere (MN) richiesta di inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017-2019 autocertificando di aver conseguito, al termine dell'anno scolastico 2012-2013, presso l'Istituto Fondazione Passarelli di San Marco di Castellabate, il diploma di qualifica professionale operatore dei servizi sociali n. 109787 2012 con votazione 100/100. Le indagini condotte dai Carabinieri, tuttavia, hanno svelato che tale diploma è falso in quanto:

-il diploma di qualifica n. 109787 2012 rientrava nello stock dal n. 109751 2012 al n.109930 2012 consegnato all'Istituto Statale D. Rea di Nocera Inferiore;

-la sessione straordinaria di esame 2012/2013, nel corso della

quale l'Esposito avrebbe conseguito il diploma, non si è mai tenuta, come dichiarato da tutti i docenti componenti la Commissione d'esame. Peraltro, la sessione si sarebbe tenuta nei giorni dal 24 al 27 agosto 2013, fatto inverosimile in quanto il 24 agosto 2013 era sabato per cui le tre prove di esame si sarebbero svolte nell'unica giornata del 26 agosto (lunedì) visto che il 27 erano già usciti i voti di scrutinio, come dichiarato dal coordinatore didattico dell'Istituto Passarelli dal 01.09.2012 a luglio 2013.

Gli elementi acquisiti tramite le indagini svolte in sede penale costituiscono piena prova, secondo il Collegio, dei fatti addebitati al convenuto. Innanzitutto, è incontestabile il dato documentale costituito dall'impossibilità per l'Istituto Passarelli di rilasciare una pergamena il cui numero appartiene ad uno stock consegnato ad altro Istituto scolastico. Pienamente attendibili sono poi le dichiarazioni dei docenti e del coordinatore didattico, non coinvolti nel procedimento penale, in relazione al mancato svolgimento della sessione d'esame.

L'elemento soggettivo è il dolo, avendo l'Esposito autodichiarato di essere in possesso di un diploma mai conseguito, con coscienza e volontà di ingannare l'amministrazione scolastica per ottenere un vantaggio ingiusto.

Il convenuto ha contestato la sussistenza del dolo sostenendo di avere utilizzato il diploma in buona fede, non essendo consapevole della sua falsità. Tale affermazione, tuttavia, è

sconfessata dalla circostanza che l'Esposito non risulta aver mai sostenuto l'esame, per cui ben sapeva di non essere in possesso del diploma.

4. Sulle conseguenze dell'illecito in punto danno, questa Sezione si è recentemente pronunciata rimeditando, per talune fattispecie, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nell'ipotesi di accesso a posti di impiego pubblico conseguito mediante la falsa attestazione del possesso del titolo di studio richiesto, si versa in una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, c.c., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro, stante il contrasto con norme fondamentali dell'ordinamento. Sulla base di tale orientamento, la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato non arreca all'ente pubblico alcuna utilità *ex art.1, co. 1-bis, n.20/1994* e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte. Questa Sezione, in fattispecie analoga alla presente, con ampia e condivisibile motivazione cui si rimanda ai sensi dell'art. 17, comma 1, disp. att. CGC, con riferimento a prestazioni routinarie e basiche (collaboratore scolastico) per l'accesso alle quali sia stato utilizzato un titolo falso da parte di lavoratore comunque in possesso di un titolo di studio, ha affermato che: *“ferma restando la valenza penale, disciplinare e civile ...della condotta mendace*

dello Z...sotto il diverso profilo amministrativo-contabile, l'aver conseguito un titolo idoneo comunque alle mansioni minimali proficuamente svolte presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, rendono ben considerabili come "vantaggio" reso alla PA ed alla comunità amministrata ex art.1, co. l-bis, n.20/1994 le mansioni svolte dal convenuto e rendono quindi leciti ex art.2126 c.c. e non forieri di danno erariale gli esborsi stipendiali a favore dello Z..." (sez. Lombardia, 27.5.2024 n. 97; 24.6.2024 n. 124).

Pertanto, secondo la sentenza, nelle fattispecie di prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione e che sono comunque svolte da soggetto in possesso del titolo prescritto, l'unico soggetto danneggiato è il terzo aspirante all'incarico scavalcato in graduatoria da colui che si avvale di un titolo falso. La PA, viceversa, non subisce danno, in quanto ha fruito di una prestazione, di minimale complessità e, quindi, fungibile. Le semplici mansioni di collaboratore scolastico, infatti, possono essere svolte adeguatamente sia con un diploma ottenuto con un punteggio modesto, sia con un diploma ottenuto il massimo dei voti, l'unica differenza essendo costituita dal fatto che con il diploma con punteggio inferiore il lavoratore probabilmente non avrebbe ottenuto il posto.

Con successiva pronuncia (sez. Lombardia, 29.10.2024 n. 175), ribadendo e ulteriormente approfondendo il concetto, la Sezione ha ritenuto che debbano essere distinte tre ipotesi, con diverse conseguenze circa la sussistenza del danno e la sorte della

domanda di restituzione delle retribuzioni:

a) prestazioni non routinarie che richiedono titoli di elevata specializzazione non posseduti, ipotesi nella quale, sulla base del tradizionale indirizzo di questa Corte ostativo al riconoscimento di una *utilitas* fruita dalla PA, consegue l'obbligo di restituzione integrale al datore delle retribuzioni erogate;

b) prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione svolte da soggetto in possesso del titolo prescritto ma con votazione inferiore a quella indicata nel titolo falso, come nella fattispecie. In tale ipotesi la PA non subisce danno, avendo fruito di una prestazione di minimale complessità da parte di soggetto titolato, non dissimile da quella che avrebbe ottenuto da soggetto munito di un titolo più elevato, con conseguente rigetto della domanda di restituzione delle retribuzioni;

c) prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione svolte da soggetto non in possesso del titolo prescritto e autore di mera produzione di titolo falso. In tale caso, la PA fruisce di un vantaggio *ex art.1, co.1-bis, l. n.20 del 1994* non integrale, ma in una quota percentuale della prestazione resa, con conseguente riduzione del danno.

Nell'esaminare la presente fattispecie alla luce di tali principi, occorre precisare, innanzitutto, che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee, il dirigente scolastico attinge dalle graduatorie di circolo e di istituto di cd. terza fascia, redatte a

seguito di indizione di concorso con apposito decreto ministeriale. La normativa, illustrata in atto di citazione e che qui si richiama, indica i requisiti di ammissione che gli aspiranti devono possedere, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e i titoli di studio per l'accesso. Per il profilo professionale di collaboratore scolastico è richiesto il diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale (D.M. del 13.12.2000 n. 430; D.M. n. 640/2017 come modificato dal D.M. n. 947/2017).

L'Esposito ha conseguito un diploma di maturità scientifica nell'anno scolastico 2009/2010 con la (più modesta) votazione di 62/100, del quale non è stata contestata la veridicità, che gli avrebbe consentito di accedere onestamente al rapporto di lavoro, o comunque in un momento successivo. L'unico fine per il quale l'Esposito ha autocertificato un titolo di studio inesistente, con punteggio 100/100, quindi, è stato quello di avvantaggiarsi di una posizione più favorevole nella graduatoria di quello che avrebbe ottenuto con il diploma di maturità già in suo possesso,

Le prestazioni del personale ATA consistono nell'accoglienza e sorveglianza degli alunni; pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; assistenza degli alunni durante il pasto nelle mense scolastiche; custodia e sorveglianza generica sui locali

scolastici; ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale (CCNL 24.7.2003). Si tratta di prestazioni elementari che non presuppongono il possesso di particolari specializzazioni. Il diploma di cui il convenuto è in possesso (liceo scientifico), sebbene conseguito con votazione (62/100) inferiore a quello falso (100/100), è uno tra quelli previsti dalla normativa per l'accesso al profilo professionale in oggetto per cui, data la semplicità delle mansioni, non vi è motivo di ritenere, né è stato provato, che le prestazioni oggettivamente e incontestabilmente fornite dall'Esposito siano state inadeguate e, quindi, inutili. Vale, quindi, nella fattispecie il principio già enunciato dalla giurisprudenza di questa Sezione secondo la quale: *“Tale evenienza...non vede assolutamente lesa la PA, che ha fruito di una prestazione di minimale complessità da parte di soggetto titolato, pienamente comparabile a quella rendibile da un soggetto con voto di diploma più elevato. Tale evenienza porta al rigetto della pretesa attorea stante la piena fruizione da parte della PA e della comunità amministrata della prestazione quale “vantaggio comunque conseguito” (sez. Lombardia 175/2024).*

Ne consegue che l'illecito non ha causato danno alla PA e che, conseguentemente, la domanda deve essere rigettata.

Le spese devono essere compensate ai sensi dell'art. 31, comma

3, CGC in quanto la decisione si basa su una nuova elaborazione giurisprudenziale in tema di danno erariale sopravvenuta al deposito dell'atto di citazione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

RIGETTA la domanda di sospensione del processo;

RIGETTA le eccezioni di improcedibilità e/o improponibilità della domanda;

RIGETTA l'eccezione di prescrizione;

RIGETTA nel merito la domanda.

Compensa le spese.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27.11.2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente

(Pia Manni)

(Vito Tenore)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 29/01/2025

Il Direttore di Segreteria

(dott. Federica Dainotti)